



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA



INFORMAZIONI GENERALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 537/1993 per le prestazioni specialistiche (visite, diagnostica strumentale, esami di laboratorio) codici di esenzione: **E01-E02-E03-E04**.

D.M. 11/12/2009 verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria.

DGR Puglia n. 2790/2010 di attuazione del D.M. 11/12/2009.

DGR Puglia n. 1389/2011 e DGR Puglia n. 1391/2011 per l'acquisto di farmaci codici di esenzione: **E03-E04-E94-E95-E96**.

ENTRATA A REGIME DEL SISTEMA-TS

Dal MAGGIO 2011 l'esenzione ticket per motivi di reddito viene rilasciata utilizzando le funzionalità del *Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS)* secondo le modalità di cui al D.M. 11/12/2009.

Tale Sistema utilizza a livello centralizzato i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate **elaborando** gli elenchi degli esenti con codice di esenzione **E01-E03-E04-E94-E95-E96** ed **acquisisce** i dati delle **autocertificazioni** rese dai cittadini disoccupati, identificati dal codice **E02** (*in alcuni casi l'autocertificazione viene resa anche dai cittadini appartenenti alle categorie E01-E03-E04-E94-E95-E96*).

SISTEMA TESSERA SANITARIA

ELABORAZIONE
E DATI DELLE
DICHIARAZIONI
REDDITI
ED INVIO
TELEMATICO
ELENCHI
DEGLI ESENTI
AI MEDICI



INVIO TELEMATICO ELENCHI
DEGLI ESENTI



MEDICO DI FAMIGLIA – PEDIATRA – ALTRI PRESCRITTORI

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA elabora a fine marzo di ogni anno - per il periodo dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo - i dati delle dichiarazioni dei redditi (730 - Unico ecc.) e predispone l'elenco dei nominativi esenti identificati dai codici: E01 - E03 - E04 - (E94-E95-E96 per i farmaci) continuando a fornirlo automaticamente ai medici di famiglia (MMG), ai pediatri (PLS) ed a tutti gli altri prescrittori (Specialisti Ambulatoriali, Medici di Continuità Assistenziale ecc.).

I disoccupati, e chi non presenta la dichiarazione dei redditi, possono recarsi, in qualsiasi momento, presso gli sportelli abilitati al rilascio dell'esenzione per autocertificare il reddito ed il possesso degli altri requisiti.

AUTOCERTIFICAZIONE



SPORTELLI ASL (CAF - COMUNI)

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE DALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: E01-E02-E03-E04

E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare relativo all'anno precedente inferiore ad € 36.151,98. *(Sono richiesti 2 requisiti: età + reddito).*

E02: Disoccupati (che hanno perduto una precedente occupazione e sono iscritti nelle liste dei Centri per l'Impiego) e loro familiari a carico, con reddito familiare relativo all'anno precedente inferiore ad € 8.263,31 incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. *(Sono richiesti 2 requisiti: disoccupazione + reddito).*

E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico. *(E' richiesto 1 requisito: assegno sociale).*

E04: Titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, con reddito familiare riferito all'anno precedente inferiore ad € 8.263,31 incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. *(Sono richiesti 3 requisiti: età + pensione al minimo + reddito).*

VERIFICHE DEL SISTEMA-TS

Il **Sistema TS** (gestito da Sogei SpA società del Ministero dell'Economia e delle Finanze) **verifica tutte le autocertificazioni per le esenzioni ticket reddito**, sulla base dei riscontri effettuati incrociando gli archivi informatici **dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero del Lavoro e dell'INPS.**

Per gli anni 2011-2012-2013 è stato completato il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui le autocertificazioni non coincidano con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, la ASL Lecce invierà all'assistito richiesta di recupero del ticket non pagato.

**Deliberazione ASL Lecce
n. 1910 del 11/11/2014
(oggetto - principi – iter – regolamento)**

OGGETTO

OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 DICEMBRE 2009 E DGR PUGLIA N. 2790/2010 "VERIFICA DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO, DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, TRAMITE IL SUPPORTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA" – **ADOZIONE REGOLAMENTO E DEFINIZIONE PROCEDURA DI RECUPERO DEL TICKET** – IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

Principi

- condivisione con i CAF, la Regione, la Guardia di Finanza;
uniformità di procedura;
- economia del procedimento amministrativo;
- equità;
- evitare numerosi contenziosi da parte di assistiti che rientrano in categorie fragili;
- efficacia in termini di risorse umane, strumentali, tecniche e di risultato.

Iter procedurale in sintesi

- 1) Invio di un avviso bonario con posta ordinaria con invito all'assistito ad adempiere al pagamento o a segnalare eventuali cause giustificative o errori entro un termine di 60 giorni;
- 2) Invio (dopo aver completato gli adempimenti di cui ai punti 9-10-11 dello schema procedurale), di raccomandata a.r. con addebito di € 5,00 a carico dell'assistito per spese di notifica;
- 3) Predisposizioni degli elenchi per il recupero coattivo (vedi punti 19-20-21 dello schema procedurale) da inoltrare, (con l'eventuale supporto della Struttura Burocratica Aziendale) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce.

Regolamento adottato

In presenza di esenzione per reddito ed anche di esenzione per invalidità/patologia, il MMG o il PLS registra nella ricetta medica di prescrizione di visite/esami il codice di esenzione più favorevole in quel caso per la persona interessata.

Quindi in presenza di altre tipologie di esenzione l'assistito avrà uno sgravio totale se titolare di esenzione totale (es. Invalidità civile superiore ai 2/3) o parziale se titolare di esenzione per prestazioni specifiche (es. patologia).

Esistendo un vuoto normativo che definisca le linee guida da adottare, si è ritenuto opportuno per uniformità di procedura, per economia del procedimento amministrativo e per equità, stabilire, anche per evitare numerosi contenziosi da parte di assistiti che rientrano in categorie fragili che vedrebbe probabilmente soccombente la ASL Lecce, la seguente linea interpretativa:

1) accogliere positivamente, senza recupero del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti che alla data di effettuazione delle prestazioni erano già in possesso di altre categorie di esenzione (soprattutto invalidità civile superiore ai 2/3) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per tutte le prestazioni specialistiche effettuate; (punto A)

2) accogliere positivamente, con recupero parziale del ticket richiesto con l'accertamento, e istanze formulate dagli assistiti che erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione (patologie, maternità ecc.) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per una parte delle prestazioni effettuate; (punto B)

3) rigettare, con recupero totale del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti che pur in possesso di documentazione per ottenere l'esenzione (sentenza di Tribunale per invalidità, verbale di invalidità, documentazione medica per patologia) non hanno presentato allo sportello anagrafe assistiti la relativa richiesta, in base a quanto previsto: dal D. Lgs. 29/04/1998 n. 124 (con particolare riferimento all'art. 6); dal D.M. 28/05/1999 n. 329 (con particolare riferimento all'articolo 4 -vedi anche guida all'esenzione per patologie croniche del Ministero della Salute); (punto C)

4) accogliere positivamente, con recupero parziale del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti , che hanno provveduto dopo aver richiesto il dettaglio delle prestazioni, in maniera autonoma, al pagamento parziale della sola quota di ticket delle prestazioni non coperte da esenzione per patologia.

ALTRI PUNTI DEL REGOLAMENTO

- E) braccianti agricoli con limiti di reddito inferiori a quelli previsti dalla L. 537/1993 per i quali il Sistema TS ha chiesto il pagamento per le prestazioni dell'intero anno a prescindere dalla loro effettiva situazione occupazionale alla data di effettuazione della prestazione. Per tale categoria si è stabilito di procedere al recupero delle sole prestazioni effettuate durante gli effettivi periodi lavorativi. Criterio applicabile, per analogia, anche ad altre tipologie di lavoratori stagionali;
- F) alcuni assistiti hanno erroneamente riportato nel quadro dei familiari della propria dichiarazione dei redditi (730-Unico) il solo codice fiscale dei familiari (senza usufruire di detrazioni) che non rientravano alla data della presentazione della dichiarazione nel nucleo familiare fiscale. In tali casi il Sistema-TS pur in presenza di nuclei familiari fiscali diversi (es. coniugi effettivamente e legalmente separati o figli lavoratori con reddito superiore ad € 2.840,51), ha sommato i redditi dei nuclei differenti. Per tale casistica sarà quindi considerato il reddito del nucleo fiscale reale a prescindere dall'errore formale di inserimento di un codice fiscale nel quadro dei familiari del 730 o dell'Unico;
- G) alcuni assistiti (soprattutto ultrasessantacinquenni) al momento della richiesta dell'esenzione con autocertificazione hanno dichiarato di rientrare nelle categorie di cui ai codici E02-E03-E04, mentre in realtà avevano il diritto all'esenzione in base al reddito con il codice E01 che prevede una soglia reddituale decisamente più alta rispetto ai codici E02-E03-E04. Per tale casistica, pur in presenza di una autocertificazione reddituale formalmente errata, sarà considerato il requisito sostanziale del diritto all'esenzione in base al reddito effettivo dell'assistito. Pertanto saranno accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che dimostrino di avere i requisiti per ottenere l'esenzione con codice E01 (età e reddito inferiore ad € 36.151,98) pur in presenza di autocertificazione con codice E02-E03-E04;

- H) alcuni assistiti per i quali il Sistema-TS ha rilevato la seguente anomalia “ESITO NEGATIVO – IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO NEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (Ministero del lavoro)” hanno prodotto specifica attestazione (modello C/2 storico) rilasciata dai Centri per l'Impiego che riporta nel campo classe stato occupazionale la seguente dicitura “Disoccupati”. La definizione dello stato di disoccupazione è espressa nel D. Lgs. 21/04/2000 n. 181 e s.m.i. secondo la quale mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti iscritti presso i Centri per l'Impiego che pur svolgendo attività lavorativa, non superino determinati limiti di reddito o di ore lavorative settimanali. Tale normativa è stata recepita dalla Regione Puglia con DGR n. 1683/2003 e successive deliberazioni da ultimo la DGR n. 2500 del 19/12/2013 “conservazione dello stato di disoccupazione”. Pertanto saranno accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che dimostrino di avere i requisiti sopraindicati;
- I) anche il nucleo familiare fiscale cui fare riferimento è quello riferito all'anno di imposta utilizzato per il reddito complessivo (anno precedente). Con questa interpretazione ad esempio due coniugi che si separano nel corso del 2011, per la restante parte dell'anno dovranno continuare a considerare come reddito di riferimento per l'esenzione quello cumulativo di entrambi pur in presenza di un nuovo status giuridico. Per analogia, in caso di nascita di un figlio nel corso del 2011 a carico di genitori disoccupati questi tre soggetti avranno diritto all'esenzione codice E02 solo se il reddito dell'anno precedente (anno 2010) è inferiore ad € 11.362,05;
- L) potrebbero pervenire istanze di riesame da parte di soggetti c.d. “inoccupati” cioè di coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa o di lavoratori in mobilità e cassa integrazione. Tali istanze non possono trovare accoglimento ai sensi della vigente interpretazione normativa e giurisprudenziale (anche sentenze della Corte Costituzionale che hanno cassato la normativa della Regione Puglia).